


DEC/NIA/417.1.



Al Ministro dell' Ambiente

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO l'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 8, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 GAB/97/560/DEC per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda concernente le modifiche dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali e tossico nocivi esistente in Comune di Giussago (PV), località Cascina Maggiore, presentata da Ecolombardia 18 s.r.l. con sede in Casinazza di Baselica, Giussago (PV), in data 23.4.97 a seguito della D.G.R. n. VI/22277 del 13.12.96 di diffida ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 915/82;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Ecolombardia 18 in data 13.11.97 e 20.5.98;

VISTO il parere formulato in data 9.7.98, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata da Ecolombardia 18;


VISTO il parere comunicato con nota del 9.7.97 dal Ministero per i beni culturali, ora Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO che la Regione Lombardia, anche a seguito di sollecito inoltrato dal Servizio V.I.A. in data 20.10.98, non ha finora trasmesso le proprie valutazioni in merito;

CONSIDERATO che:

- l'impianto di "trattamento" di rifiuti tossico-nocivi della Ecolombardia 18 s.r.l., rientra nella tipologia di impianti di "trattamento chimico" in quanto comporta anche reazioni chimiche, e pertanto è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 1 lettera i) del D.P.C.M. 377/88, come anche confermato dalla precisazione di cui al punto 9 dell'allegato I della direttiva 97/11/CE con riferimento alla definizione comunitaria di "trattamento chimico, quale definito nell'allegato II punto D9 della direttiva 75/442/CEE", e da intendersi cioè come "trattamento fisico-chimico";

MAW
AS/A

- 
- ferme restando le responsabilità connesse all'omissione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 349/86 dovuta per la tipologia di opera in questione preventivamente al rilascio delle autorizzazioni regionali;
 - tale omissione non pregiudica comunque la possibilità da parte del Ministro dell'ambiente di compiere le verifiche disposte dalla legge con la previsione della obbligatorietà della procedura di V.I.A., sia ai fini di individuare tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale, sia allo scopo di determinare l'eventuale danno ambientale arrecato dall'esecutore dell'opera per le parti sulle quali non sia possibile alcun utile intervento;
 - a questi fini la procedura di V.I.A. può sempre essere attivata dal Ministro e comporta comunque l'obbligo dell'esecutore dell'opera di fornire tutti gli elementi e gli studi necessari per esercitare quel controllo che le sue omissioni non hanno consentito in via preventiva;

CONSIDERATO che nel proprio parere la Commissione V.I.A. ha:

preso atto che dalla documentazione trasmessa risulta che:

- l'impianto è stato realizzato e l'attività di trattamento è iniziata nel 1983 a seguito della D.G.R. del 8.2.2983, rinnovata con D.G.R. del 5.7.1988 per una potenzialità limitata a 60.000 t/a; con successiva D.G.R. del 13.3.1995 è stato autorizzato l'aumento di potenzialità fino a 120.000 t/a, senza che fosse acquisita la pronuncia di compatibilità ambientale prevista per le modifiche sostanziali; l'oggetto della diffida regionale è relativo alle modifiche e all'ampliamento di potenzialità dell'impianto esistente ed autorizzato con Deliberazioni di G.R. del 5.8.1993, 15.12.1995 e del 13.3.1995;
- l'area su cui insiste l'impianto di trattamento rifiuti di Ecolombardia 18 s.r.l. è nel Comune di Giussago (PV), località C.na Maggiore e interessa una parte del mappale 8 del foglio 1 sez. G del Comune di Giussago;
- l'impianto è finalizzato alla produzione di materiali classificabili come rifiuti inertizzati mediante trattamento con legante idraulico; viene usato cemento cui, se necessario, si possono aggiungere additivi specifici per l'innocuizzazione di particolari inquinanti; attualmente i rifiuti inertizzati vengono inviati alla discarica di II cat. Tipo B sita in località C.na Spagnola nel Comune di Cervesina (PV) e gestita dalla società Ecolombardia 18 s.r.l.;
- l'impianto di inertizzazione è collocato all'interno di un centro integrato per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, nonché di rifiuti speciali e tossicocivi, di superficie pari a circa m^2 47.200; l'area di pertinenza dell'impianto di inertizzazione è pari a circa m^2 4.500;

osservato che:

- la Regione Lombardia non ha approvato il Piano Paesistico redatto e presentato dalla Provincia di Pavia ed al quale era demandata la elaborazione delle specifiche prescrizioni territoriali; l'area è interessata da un vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/1939; nel 1993, la Società ha comunque ottenuto con delibera regionale, poi confermata dalla Soprintendenza per i beni



Il Ministro dell'Ambiente

ambientali ed architettonici di Milano, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori a norma dell'art. 7 della citata legge; l'area non fa parte di parchi, riserve od oasi naturali;

- nella zona non sussistono vincoli di tutela idrogeologica, di tutela dei corsi d'acqua (ex legge 431/85) di tutela archeologica/storica (ex legge 1089/39) né vincoli derivanti dal Piano delle attività estrattive;
- in base al P.R.G. del Comune di Giussago, la destinazione urbanistica dell'area è per insediamenti produttivi speciali; nel 1994, la società Ecolombardia 18 s.r.l. ha ottenuto la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto nel suo attuale assetto;
- l'accesso è consentito dalla strada provinciale n. 27 Giussago-Lacchiarella, ben collegata con la rete viaria principale, secondaria ed autostradale; il vicino Comune di Giussago non viene attraversato dal traffico diretto e/o proveniente dall'impianto in quanto i mezzi di trasporto sono obbligatoriamente deviati sulla circonvallazione nord di Giussago, realizzata a seguito di convenzione stipulata tra il Comune ed alcune società tra cui Ecolombardia 18 s.r.l.;
- il territorio circostante l'impianto è ad uso agricolo ed è caratterizzato dalla presenza di insediamenti abitativi sparsi, il più vicino dei quali si trova ad una distanza di 300 m ad est;
- nel 1995 la Giunta regionale ha rilasciato autorizzazione alle emissioni, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/1988;
- l'area di ubicazione dell'impianto non è stata oggetto di alcuna specifica programmazione per quanto attiene la qualità delle acque superficiali; non vi sono punti di captazione di acque destinate al consumo umano in una fascia di 200 m dall'impianto, così come prescritto dall'art. 6 del D.P.R. 236/1988;
- per quanto concerne il rumore, si evidenzia che il Comune di Giussago non ha approntato nessun Piano di zonizzazione acustica; secondo quanto affermato nel S.I.A., le emissioni da rumore rispettano il limite di 30 dB(A) a meno di 30 m dall'impianto;
- la Regione Lombardia e la Provincia interessata dall'impianto non sono dotate di atti di pianificazione per rifiuti speciali e tossico nocivi di origine industriale;

valutato che:

- le verifiche effettuate nel corso dell'istruttoria non hanno evidenziato significativi impatti o rischi sull'ambiente legato al sito dell'impianto;
- non si possono peraltro escludere in via di principio eventuali impatti futuri, derivanti da condizioni ambientali particolari (meteo-climatiche, di traffico ecc.) e/o a mal funzionamento dell'impianto, le cui conseguenze potrebbero comportare fuoriuscite di sostanze pericolose; per far fronte a tali situazioni critiche risulta necessario che sia perfezionata la capacità tampone e di inserimento ottimale rispetto all'ambiente circostante delle aree a vegetazione naturale realizzate attorno all'impianto;

*HW
ZOS*

- risulta anche necessario che si proceda a controlli periodici sulla qualità dei suoli circostanti;
- occorre inoltre considerare con attenzione i rischi legati alla messa in discarica dei materiali trattati ed alla eventuale immissione nell'ambiente dei relativi inquinanti; il trattamento previsto costituisce di fatto un'abbassamento delle concentrazioni relative di sostanze inquinanti, prodotto da miscele di rifiuti diversi con differenti concentrazioni iniziali; tale soluzione tecnica è in linea di principio vietata dalle norme esistenti (art. 9 comma 1, D.L.vo 5/02/1997 n. 22 modificato dal D.L.vo 8/11/1997 n. 389), là ove si dice "è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'All. G"; le deroghe a tale divieto (art. 9 comma 2) possono essere consentite, all'interno dei previsti iter autorizzativi, là ove lo smaltimento sia "senza pericolo per la salute dell'uomo e senza procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e per la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente";
- tale dimostrazione presuntiva è molto delicata in quanto legata alle corrette modalità di omogeneizzazione delle miscele, alle modalità di trasporto e di messa in discarica, alla reale natura dei rifiuti durante tali fasi (potrebbero, ad esempio, non essere completati i previsti processi di inertizzazione);

riguardo al Quadro di riferimento programmatico

- come già riferito, la Regione non ha un Piano di smaltimento dei rifiuti industriali e pertanto l'attività in esame non è contemplata da alcuna specifica programmazione; al riguardo, la Regione ha riferito che l'attività di censimento degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali è ad uno stadio iniziale;
 - in assenza di pianificazione, la permanenza della necessità dell'impianto, a parte l'autorizzazione rilasciata nel 1995, può oggi desumersi solo indirettamente da atti amministrativi nel frattempo emanati dalla Regione; si fa in particolare riferimento alla delibera con la quale, nel dicembre 1996, la Regione, al fine di regolarizzare il procedimento di autorizzazione, ha diffidato la ditta ad avviare la procedura di V.I.A.; in tale provvedimento infatti, la Regione, nel premettere la carenza di tale tipologia di impianti, ha deliberato che, in attesa del pronunciamento relativo alla compatibilità ambientale, la ditta prosegua l'attività di trattamento dei rifiuti tossico nocivi mediante inertizzazione;
- le stesse determinazioni sono state assunte dalla Regione anche con riguardo ad altri analoghi impianti, precedentemente autorizzati in assenza del parere di compatibilità ambientale;

riguardo al Quadro di riferimento progettuale

- la finalità dei processi di inertizzazione è quella di ridurre il grado di pericolosità ambientale del rifiuto da smaltire, consentendo la possibilità dello smaltimento del rifiuto trattato in discariche con grado di protezione inferiore a quanto sarebbe altrimenti necessario per il rifiuto non trattato;
- il processo di attenuazione della pericolosità del rifiuto può avvenire attraverso due meccanismi con effetti tra loro sinergici:



Il Ministro dell'Ambiente

- il primo consiste nell'immobilizzazione chimica e/o chimico-fisica di alcune sostanze tossiche presenti nel rifiuto mediante l'inglobamento in una matrice stabile (stabilizzazione);
- il secondo che determina la progressiva trasformazione del rifiuto in un materiale solido, con caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche omogenee (solidificazione); un processo di inertizzazione deve inoltre garantire al rifiuto trattato il mantenimento, nel tempo e alle diverse possibili condizioni al contorno, delle caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche acquisite con il trattamento;
- la complessità dei meccanismi preposti al processo di inertizzazione, la possibilità di interazioni chimico-fisiche tra rifiuto e rifiuto e tra elementi tossici e matrice di contenimento, la variabilità stessa delle matrici anche nell'ambito di tipologie simili di rifiuto rendono estremamente difficoltosa la valutazione dell'efficacia di un trattamento sulla base di considerazioni teoriche sul tipo di processo proposto;
- tale difficoltà, presente anche nei processi di inertizzazione che utilizzano "ricette" di trattamento messe a punto per le differenti tipologie di rifiuti da trattare, è particolarmente esaltata nell'impianto in esame, per la scelta del proponente di utilizzare una unica "ricetta standard", la cui efficacia sarebbe assicurata dai sistemi di omogeneizzazione e di miscelazione dei rifiuti previsti prima del trattamento;
- la validazione di un sistema del trattamento dei rifiuti che assicuri la produzione di materiali inertizzati smaltibili, senza pericoli per l'ambiente, negli impianti ad essi destinati non può quindi che essere demandata ad un efficace ed articolato sistema di controllo operato sul materiale in uscita dagli impianti e, possibilmente, sul materiale posto in discarica; tale controllo non può inoltre essere limitato alla verifica delle caratteristiche degli inertizzati alla fine del ciclo di trattamento ma, in considerazione delle possibili variazioni nel tempo di tali caratteristiche, deve potersi effettuare anche in tempi successivi;

riguardo al Quadro di riferimento ambientale

- i rischi legati alla diffusione sul territorio dei rifiuti trattati provenienti dall'impianto di inertizzazione potrebbero essere aumentati sia in situazioni non prevedibili del contesto ambientale e di cui il proponente non è tenuto a venire a conoscenza, sia in situazioni chimico-fisiche particolari che potrebbero venirsi a creare nella discarica di destinazione;
- per il caso specifico controlli effettuati negli anni passati sulla discarica utilizzata per lo smaltimento degli inertizzati (loc. Cervesina) hanno mostrato in più occasioni, in un periodo in cui la principale sorgente di conferimento di rifiuti in discarica era costituita dall'impianto in istruttoria, valori di concentrazione non conformi alle norme di legge sia per quanto riguarda i rifiuti collocati in discarica, sia per quanto riguarda il percolato prodotto;
- la possibilità di escludere rischi connessi a processi di questo tipo per il futuro è sicuramente legata, oltre che ad un perfezionamento delle procedure di inertizzazione, all'esecuzione di adeguati e frequenti controlli, da parte di soggetti esterni non direttamente coinvolti nella gestione della linea inertizzazione-trasporto-discarica;

MAC
TCS

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha ritenuto che la prosecuzione dell'attività dell'impianto sia ambientalmente compatibile a condizione del rispetto delle prescrizioni nel seguito riportate;

VISTO che la Regione Lombardia non ha espresso un formale parere nonostante la nota di sollecito inoltrata in data 20.10.98;

VISTO il parere del Ministero dei beni culturali e ambientali del 9.7.97 con cui si esprime parere favorevole *a condizione che eventuali futuri lavori, collegati alla gestione dell'impianto, comportanti scavi o movimenti di terra*, vengano preventivamente segnalati alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri in merito all'istanza in questione;

RITENUTO di dover esprimersi, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, con il presente provvedimento,

RITIENE

che la prosecuzione dell'attività dell'impianto di trattamento di rifiuti Ecolombardia 18 s.r.l. di Giussago sia ambientalmente compatibile a condizione che

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) durante lo stoccaggio del materiale inertizzato, prima dell'avvio in discarica, dopo i previsti controlli interni, dovrà essere prelevato e conservato in un idoneo contenitore, sigillato a cura del responsabile dell'impianto, un campione di rifiuto per ogni partita avviata a smaltimento; il campione dovrà essere individuato mediante un codice specifico e la data di avvio in discarica e registrato su un apposito registro; ad ogni campione prelevato nell'impianto di inertizzazione dovrà inoltre essere associato un ulteriore campione della stessa partita, prelevato e sigillato a cura del responsabile della discarica utilizzata per lo smaltimento finale, subito prima della sua collocazione definitiva; tale campione dovrà essere caratterizzato dallo stesso codice assegnato dall'impianto di inertizzazione, dalla data di smaltimento in discarica e dalle coordinate della cella di smaltimento; i campioni di rifiuti inertizzati così prelevati dovranno essere conservati per almeno 60 giorni in un apposito locale a disposizione dell'Autorità di controllo;
- b) i rifiuti prodotti nell'impianto di inertizzazione potranno essere conferiti solo in impianti di smaltimento che assicurino la possibilità della individuazione spaziale dei rifiuti progressivamente posti in discarica mediante un opportuno sistema di mappatura, con celle di adeguate dimensioni (di volume non superiore a 500 m³);
- c) di ~~intesa~~ ^{intesa} con le Autorità locali responsabili per le verifiche del rispetto delle soglie di accettabilità per i rifiuti trattati e per le discariche di conferimento, dovrà essere predisposto uno



Il Ministro dell'Ambiente

specifico programma di controlli che preveda sia monitoraggi cadenzati nel tempo, sia la possibilità di effettuare un congruo numero annuale di analisi sulle varie matrici;

- d) dovranno essere effettuate, a cura del proponente e secondo modalità trasmesse alle Autorità di controllo, verifiche periodiche dei suoli a distanze progressive dall'impianto, entro il raggio di 200 m dal confine dell'impianto stesso;
- e) dovrà essere predisposto, da parte del proponente, uno specifico studio che stimi l'effetto tampone delle unità di nuova piantagione arborea nei confronti di teoriche fuoriuscite di sostanze pericolose dall'area dell'impianto; lo studio dovrà prendere anche in esame le possibilità di migliorare tale effetto rispetto alla situazione attuale attraverso opportuni interventi integrativi; tale studio dovrà essere trasmesso, oltre che al Ministero dell'Ambiente - Servizio V.I.A., anche alle Autorità Regionali competenti in materia di V.I.A. ed al Ministero per i beni e le attività culturali;
- f) la Società titolare dell'impianto d'intesa con la Provincia competente, senza oneri per quest'ultima, dovrà individuare azioni comuni per favorire le verifiche sottese alle prescrizioni sopra indicate nonché per definire le ulteriori misure di monitoraggio e di controllo ritenute opportune a garanzia dell'affidabilità del processo di inertizzazione e conseguentemente della sicurezza per l'ambiente e per la salute pubblica del successivo stoccaggio in discarica;
- g) eventuali futuri lavori, collegati alla gestione dell'impianto, comportanti scavi o movimenti di terra, dovranno essere preventivamente segnalati alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio ed all'Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali;

DISPONE

- che la Regione Lombardia, così come previsto anche al punto 3 della citata D.G.R. del 13.12.96, adegui le autorizzazioni di competenza con l'adozione di ulteriori provvedimenti che recepiscano integralmente le prescrizioni sopra indicate entro 30 giorni dalla notifica;
- che tali provvedimenti adeguati dovranno essere trasmessi in copia al Ministero dell'ambiente;
- che il presente provvedimento sia comunicato a Ecolombardia 18 s.r.l. ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Renzo...
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



presente copia fotostatica Com-
posta di N. 4 fogli è conforme
suo originale
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Roma, li 18-11-93

Renzo...